



## Sentenza n. 223 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso  
*decisione del 5 ottobre 2022, deposito del 3 novembre 2022*

### Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

*atto di promovimento: ordinanza n. 213 del 2021*

#### parole chiave:

PATROCINIO GRATUITO A SPESE DELLO STATO – LIMITI DI REDDITO – REATI DI  
SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI DI LIEVE ENTITÀ – PRINCIPIO DI  
RAGIONEVOLEZZA

#### disposizione impugnata:

- art. 76, comma quattro *bis*, del [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#)

#### disposizioni parametro:

- artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della [Costituzione](#)

#### dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma quattro *bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»), nella parte in cui ricomprende i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), qualora ricorrano le ipotesi aggravate previste dall'art. 80, primo comma, lettere a) o g), del medesimo t.u. stupefacenti, tra quelli la cui condanna definitiva determini, in capo al reo, una presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost.

Secondo il giudice *a quo*, la norma censurata sarebbe viziata in punto di incoerenza, dal momento che **finisce per ricomprendere, nel novero dei soggetti che non possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per effetto di una presunzione** (oramai “relativa”, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010) **di superamento dei relativi limiti di reddito, anche quelli condannati con pronuncia irrevocabile per una fattispecie di reato di cui all'art. 73 t.u. stupefacenti, aggravata ex art. 80 del medesimo testo unico.**

Essa, in tal modo, accomunerebbe irragionevolmente reati molto diversi tra loro, specie in ordine all'incidenza sul possibile conseguimento di ingenti redditi da parte del reo.

La Corte, prima di esaminare il merito delle questioni di legittimità sollevate, reputa necessario precisare l'esatta portata, nonché l'oggetto, delle predette questioni.

Da un lato, e benché nell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* abbia mostrato di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 76, comma quattro *bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte osserva che è ben chiaro che il presupposto che fa operare la contestata presunzione relativa di un reddito superiore alla soglia massima di cui al primo comma dell'art. 76 del citato decreto, è costituito da una pregressa condanna, riportata dall'imputato che chiede il patrocinio a spese dello Stato, per il **reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità»**, quale previsto dal **quinto comma dell'art. 73 t.u. stupefacenti**.

Il riferimento, dunque, è al c.d. **“piccolo spaccio”**, per cui – rileva il giudice costituzionale – ancorché il *petitum* dell'ordinanza di rimessione faccia riferimento ai reati (e quindi, letteralmente, a tutti i reati) di cui all'art. 73, quale richiamato dal comma quattro *bis* dell'art. 76, in realtà deve ritenersi che le questioni di legittimità costituzionale siano sollevate **con riferimento al solo reato del quinto comma dell'art. 73** (che punisce chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo in questione che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sia, per l'appunto, di lieve entità), in quanto l'unico rilevante nel giudizio *a quo*.

Dall'altro, con un'operazione inversa, chiarisce anche che il riferimento che il giudice rimettente fa a due specifiche aggravanti – quelle previste dall'art. 80, comma 1, lettere a) e g), nel caso in cui, rispettivamente, la sostanza stupefacente sia consegnata a un minore o in prossimità di scuole – non vale a limitare le questioni di legittimità costituzionale a queste sole ipotesi, le quali, per contro, devono essere intese come relative alla fattispecie del reato di cui al quinto comma dell'art. 73 (e non già di tutti i reati da tale disposizione contemplati), **aggravata dal successivo art. 80 tout court**, secondo la testuale previsione della disposizione censurata.

Ciò premesso, e dopo aver operato anche una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento in cui si cala la disposizione censurata, la Corte scruta il merito delle questioni sollevate, ritenendole **fondate**.

In particolare, in relazione all'**art. 3 Cost.**, nella parte in cui ricomprende nel proprio ambito di applicazione anche i fatti «di lieve entità» di cui all'art. 73, quinto comma, del t.u. stupefacenti, il giudice delle leggi riconosce l'**incoerenza** della disposizione oggetto di scrutinio rispetto allo scopo perseguito, che è quello di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, che è costituzionalmente riservato ai non abbienti.

Ad avviso della Corte, dunque, considerato che i **fatti di “piccolo spaccio”** (ossia, quelli «di lieve entità» di cui parla l'art. 73, quinto comma, cit.) si caratterizzano per un'**offensività contenuta** per essere modesto il quantitativo di sostanze stupefacenti oggetto di cessione, **non è ragionevole** presumere che la “redditività” dell'attività delittuosa sia stata tale da determinare il superamento da parte del reo dei limiti di reddito contemplati dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002. Del resto, se si considera il catalogo, omogeneo, dei reati introdotti dal legislatore nell'art. 76, comma quattro *bis*, del citato decreto, tutti relativi alla criminalità organizzata, se ne ricava agevolmente il carattere **spurio**, rispetto a essi, del “piccolo spaccio”, quand'anche aggravato ai sensi dell'art. 80 del t.u. stupefacenti, in quanto inidoneo *ex se* a far presumere un livello di reddito superiore alla soglia minima di legge per l'accesso al patrocinio gratuito, in ragione dei proventi derivanti dall'attività criminosa.

Da qui, dunque, secondo la Corte, la **manifesta irragionevolezza** della disposizione censurata.

La declaratoria di incostituzionalità viene motivata anche con riguardo al parametro dell'**art. 24, secondo e terzo comma, Cost.**

La Corte, infatti, ricorda il carattere di **invulnerabilità** che, nel suo nucleo intangibile, caratterizza il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, osservando come, per contro, nel caso di specie sia stato violato, posto che la disposizione impugnata ha reso più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso (o per conservare) il beneficio, con conseguente creazione di un **ostacolo ingiustificato** al relativo accesso per chi è stato condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità» (o condotta equiparata), quand'anche aggravato dall'art. 80 del t.u. stupefacenti.

Jacopo Ferracuti